

**Anticorruzione.** Linee guida Anac sull'assegnazione dei servizi di ingegneria e **architettura**

# Progettazione, requisiti più morbidi per gli appalti

**Tetto sul fatturato al doppio dei contratti  
Compensi sempre in base ai parametri**

**Mauro Salerno**  
ROMA

■ Asticella più bassa per partecipare alle **gare di progettazione**, in modo da aprire le porte a giovani professionisti e piccoli studi. Compensi da determinare sempre con i parametri stabiliti dal decreto 143/2013, dopo l'abolizione delle vecchie tariffe.

Sono le due indicazioni chiave delle Linee guida per l'affidamento dei servizi di ingegneria e **architettura** licenziate ieri dall'**Anac**. Il documento, atteso da mesi e su cui avevano cominciato a lavorare i vertici della soppressa Avcp, dopo la fase di consultazione, diventa ufficiale e

prende la forma della determinazione n. 4/2015.

Come prima cosa le linee guida spazzano via ogni dubbio sulla necessità che il valore degli incarichi da porre a base delle gare debba essere determinato facendo leva sui parametri introdotti dal decreto interministeriale 143/2013. L'obbligo riguarda non solo le gare per servizi di ingegneria e **architettura**, ma anche la quota di progettazione inclusa negli appalti integrati. Un vincolo finora poco rispettato dalle amministrazioni, che ora invece non potranno fare a meno di tenere conto delle indicazioni dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone.

Anche sui requisiti arrivano indicazioni molto attese dai professionisti, che hanno a più riprese contestato la tendenza delle amministrazioni a prevedere nei bandi criteri di partecipazione talmente stringenti da tagliare fuori un'ampia fetta del mercato. La prima precisazione riguarda le soglie di fatturato. Il regola-

mento appalti (Dpr 207/2010) indica la possibilità di chiedere a studi e società di progettazione la dimostrazione di un fatturato (ottenuto nei 5 esercizi precedenti alla gara) compreso tra due e quattro volte l'importo dell'incarico da assegnare. L'indicazione dell'Anac è di attestarsi sempre sul valore più basso della forbice, imponendo di motivare scelte diverse. Quindi mai richieste di fatturato superiori al doppio del valore della gara. Un parametro, sottolinea l'Autorità, in linea anche con le direttive Ue «secondo cui il requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente giustificate». Per la dimostrazione dell'organico medio («da fissarsi in misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando di gara») arriva la differenziazione tra liberi professionisti e società. Per queste ultime, più strutturate, il requisito va «inteso come orga-

nico medio annuo negli ultimi tre anni». Per gli studi si dovrà fare riferimento alle unità minime del bando da raggiungere anche «mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo». Sempre puntando «a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara».

Il provvedimento prova anche a districare i nodi legati alla diversa catalogazione dei progetti tra Dm parametri e vecchie tariffe. Mentre sui criteri di aggiudicazione arriva lo stop al massimo ribasso. Le linee guida confermano la preferenza dell'offerta più vantaggiosa che oltre al prezzo valuta le modalità di svolgimento dell'incarico, chiedendo alle Pa di abbandonare la logica dei super sconti che hanno portato ad aggiudicare servizi con ribassi-monstre, in alcuni casi superiori al 90 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

